

**COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO**

**Regolamento per l'applicazione della  
Tassa sui Rifiuti (TARI)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25.07.2014**

**Ultima modifica con delibera di Consiglio Comunale n 24 del 30.04.2016**

## Indice

Art. 1 – Oggetto .....	3
Art. 2 – Istituzione del tributo .....	3
Art. 3 – Natura del tributo .....	3
Art. 4 – Presupposto impositivo .....	3
Art. 5 – Base imponibile.....	4
Art. 6 – Obbligazione tributaria .....	5
Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento.....	5
Art. 8 – Soggetto attivo.....	6
Art. 9 – Soggetti passivi .....	6
Art. 10 – Occupanti utenze domestiche .....	6
Art. 11 – Categorie utenze non domestiche.....	7
Art. 12 – Esclusioni .....	8
Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni .....	9
Art. 14 – Piano Finanziario.....	12
Art. 15 – Tributo giornaliero.....	12
Art. 16 – Tributo provinciale.....	13
Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo.....	13
Art. 18 – Dichiarazione .....	14
Art. 19 – Attestazione.....	14
Art. 20 – Accertamento .....	15
Art. 21 – Norme transitorie e finali .....	15

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Santo Stefano D'Aveto, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 – Istituzione del tributo**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

### **Art. 3 – Natura del tributo**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

### **Art. 4 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono

presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 5 – Base imponibile**

1 La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al comma 4.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'articolo 1 della Legge. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

4. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

6. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

### **Art. 6 – Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. L'obbligazione tributaria termina dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificata la cessazione dell'utenza.

### **Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento**

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune di Santo Stefano D'Aveto..
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

### **Art. 8 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Santo Stefano D'Aveto sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio all'utenza

### **Art. 9 – Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4 .

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Art. 10 – Occupanti utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di

residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente in apposita dichiarazione o, in mancanza, quello di 3 unità.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

### **Art 11 – Categorie utenze non domestiche**

1. Con riferimento alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:

<b>Codice</b>	<b>Categoria</b>
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>
2	<i>Campeggi, distributori carburanti</i>
3	<i>Stabilimenti balneari</i>
4	<i>Esposizioni, autosaloni</i>
5	<i>Alberghi con ristorante</i>
6	<i>Alberghi senza ristorante</i>
7	<i>Case di cura e riposo</i>
8	<i>Uffici, agenzie, studi professionali</i>
9	<i>Banche ed istituti di credito</i>
10	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</i>
11	<i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>
12	<i>Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</i>
13	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>
14	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
15	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
16	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</i>
17	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>
18	<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>
19	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>
20	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</i>
21	<i>Discoteche, night club</i>

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.

3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Art. 12 – Esclusioni**

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:

a) le abitazioni prive di qualsiasi arredo a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

b) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;

c) i locali e le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori come ad esempio le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici adibite all'allevamento di animali;

d) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante presentazione di contratti di servizio con indicazione delle tipologie rifiuti conferiti;

e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi-internazionali riguardanti organi di Stato esterni;

f) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti;

g) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione correlata da un minimo di n. 2 fotografie.

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

3. Sono esclusi dalla tassazione per confusione tra soggetto attivo e passivo gli stabili, e relative aree, adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni**

1. Alle utenze domestiche che effettuano la pratica del compostaggio, nel caso in cui la circostanza sia debitamente documentata, è riconosciuta una riduzione pari al 5% sull'ammontare della tariffa.

2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave

violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Il tributo è dovuto in misura pari al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso all'utenza alla strada pubblica: Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 500 metri lineari.

4. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, la tariffa può essere ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% sulla parte variabile, della tariffa dovuta dall'utenza, viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso dello stesso anno. In mancanza di una puntuale quantificazione dei rifiuti prodotti la quantità totale si ottiene applicando il KD di riferimento all'intera superficie imponibile.

A tal fine il produttore è tenuto a comunicare, tassativamente entro il 31/10 dell'anno precedente l'intenzione di avviare a riciclo i rifiuti assimilati prodotti e successivamente è tenuto obbligatoriamente, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, a presentare una dichiarazione sostitutiva che contenga la descrizione, il codice CER e la quantità dei rifiuti in oggetto nonché l'anno di riferimento allegando la copia della convenzione in essere con la Ditta iscritta all'Albo Nazionale degli smaltitori, la copia delle fatturazioni comprovanti i pagamenti sostenuti per il conferimento dei rifiuti speciali assimilati e il M.U.D. nonché i dati identificativi del contribuente e dell'utenza.

5. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottoannotata nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: 15% (quindici per cento);
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: 20% (venti per cento);
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: 20% (venti per cento);

d) fabbricati rurali ad uso abitativo: 25% (venticinque per cento).

e) unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso: 67% (sessantasette per cento).

6. Con la medesima deliberazione di cui all'art. 7 il Consiglio Comunale potrà deliberare riduzioni o agevolazioni con valenza annuale, ulteriori rispetto a quelle previste dal presente regolamento prevedendo che le stesse siano coperte mediante apposite risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

7. La TARI non è dovuta per le seguenti fattispecie:

a) edifici adibiti a qualsiasi culto, comprese le aule adibite all'insegnamento della religione e gli eventuali annessi locali ad uso abitazione dei ministri del culto salvo siano ceduti a terzi anche per periodi limitati;

b) gli stabili adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede gli uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;

c) i locali non abitativi utilizzati da coltivatori diretti in attività in possesso di Partita Iva, iscrizione camera di commercio e dai ruoli previdenziali INPS per l'esercizio della loro attività, nonché da pensionati coltivatori diretti in possesso di Partita Iva, camera di commercio e registro di stalla comprovante almeno 2 uba (unità bovino adulto) di media per anno.

8. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione e vengono meno a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data presentazione, nella quale si attesta la cessazione del presupposto per godere della riduzione. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

8.bis In sede di determinazione della tariffa, con la delibera di cui all'articolo 7 comma 1 del presente regolamento, sarà possibile individuare agevolazioni ex art. 1 comma 660 L. 147/2013 a favore delle utenze domestiche e non domestiche in relazione a casistiche eccezionali sopravvenute, definendo i criteri e le modalità di fruizione delle stesse. Il costo di tali misure agevolative sarà finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.

9. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle descritte dall'art. 13, ne verrà presa in considerazione al massimo una, la più favorevole al contribuente.

#### **Art. 14 – Piano Finanziario**

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dalla sezione Servizi Finanziari del Comune di Santo Stefano D'Aveto.
2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia.
3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta al soggetto di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

#### **Art. 15 – Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Santo Stefano d'Aveto istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

#### **Art. 16 – Tributo provinciale**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

#### **Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.

3. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

4. La TARI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Santo Stefano D'Aveto

5. Il versamento del tributo è effettuato in almeno due rate di norma a scadenza semestrale, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione. Il numero e la scadenza delle rate sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale mediante la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 7. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

#### **Art. 18 – Dichiarazione**

1. Per quanto concerne la dichiarazione della TARI occorre fare riferimento al Regolamento IUC del Comune di Santo Stefano D'Aveto.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo in cui si è verificata la cessazione dell'utenza.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 2, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

#### **Art. 19 – Attestazione**

1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dall'art. 13, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.
2. L'attestazione deve essere presentata entro 30 giorni con riferimento al giorno in cui la variazione si verifica. La riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall'articolo 13 comma 7.

3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui ai commi 1 e 2.

#### **Art. 20 – Accertamento**

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Santo Stefano D'Aveto.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 21 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.